

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 988/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione di dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine, i carciofi, le arance e le zucchine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2009,

2010 e 2011, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine, i carciofi, le arance dal 1° novembre 2012 e per le zucchine dal 1° gennaio 2013.

- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento d'esecuzione (UE) n. 543/2011.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° ottobre al 31 maggio	486 943
78.0020			Dal 1° giugno al 30 settembre	34 241
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre	13 402
78.0075			Dal 1° novembre al 30 aprile	18 306
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre al 30 giugno	37 475
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	85 538
78.0110	0805 10 20	Arance	Dal 1° dicembre al 31 maggio	468 160
78.0120	0805 20 10	Clementine	Dal 1° novembre a fine febbraio	86 205
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e simili ibridi di agrumi	Dal 1° novembre a fine febbraio	93 949
78.0155	0805 50 10	Limoni	Dal 1° giugno al 31 dicembre	311 193
78.0160			Dal 1° gennaio al 31 maggio	101 513
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 21 luglio al 20 novembre	76 299
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto	703 063
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre	73 884
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile	225 388
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre	33 797
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno al 31 luglio	4 908
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 21 maggio al 10 agosto	59 061
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dall'11 giugno al 30 settembre	14 577
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dall'11 giugno al 30 settembre	7 924»